

## **Nota circa gli accordi con società che gestiscono il diritto di autore e i “diritti connessi”**

13 febbraio 2025

### *Le innovazioni normative e giurisprudenziali*

La Legge sul Diritto di Autore, L. n. 633/1941, affidava originariamente alla SIAE, in regime di esclusiva, la possibilità di riscuotere questi diritti.

Il D.Lgs. 35/1017 e il DL 148/2017, adeguando il diritto italiano al diritto UE (sentenza 27 febbraio 2014, C-351/12; Direttiva 2014/26/UE), ha permesso a organismi di gestione collettiva, diversi da SIAE, di riscuotere i diritti di autore per conto degli artisti.

Le sentenze successive della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia UE hanno confermato questo orientamento.

Attualmente, oltre alla SIAE, nel campo della riscossione dei diritti d'autore opera anche Soundreef, che dal 1° gennaio 2025 gestisce direttamente il proprio repertorio musicale dopo essere subentrata a LEA, ora in liquidazione.

Simile liberalizzazione è avvenuta nell'attiguo campo dei “diritti connessi al diritto d'autore”, che sono quelli che competono al «*produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi*» (art. 73, c. 1 della L. n. 633/1941).

Per “fonogramma” si intende il supporto, fisico o digitale, su cui è fissata una composizione musicale destinata alla riproduzione come, ad esempio, file audio, cd, dvd... Per questo motivo i diritti connessi non sono dovuti quando l'opera musicale è eseguita dal vivo.

Accanto a SCF (Società Consortile Fonografica), che già da tempo opera in questo settore e che aveva stipulato una convenzione con la CEI, si sono aggiunte numerose altre società nel riscuotere i “diritti connessi”, tra cui la Nuova IMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutor).

Per un ente ecclesiastico, o per qualsiasi “esercente”, è assai difficile individuare il repertorio di ciascun organismo di gestione, magari per scegliere di diffondere solo brani appartenenti a SIAE o a Soundreef, a SCF o a Nuova IMAIE. Lo stesso brano, infatti, può appartenere sia al repertorio SIAE che a quello di Soundreef, magari perché il cantante aderisce a un organismo, mentre l'autore del brano a un altro.

Il mancato pagamento dei diritti di autore sia a SIAE che agli altri organismi di gestione comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.

### *Tre nuove convenzioni*

Per far fronte al mutato orizzonte normativo, la Segreteria Generale della CEI ha concluso tre convenzioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Nel campo dei diritti di autore rimane in vigore quella con SIAE del 22 dicembre 1998. A essa si aggiunge quella appena sottoscritta con Soundreef.

Nel campo dei diritti connessi, SCF ha chiesto di concludere una nuova convenzione in sostituzione di quella precedente del 22 giugno 2005 ed è stato stretto un accordo anche con Nuova IMAIE.

Possono acquisire le licenze oggetto di queste convenzioni le Diocesi, le Parrocchie e tutti gli altri enti ecclesiastici italiani.

#### ***Le convenzioni con SIAE, SCF e Nuova Imaie***

I corrispettivi per i diritti connessi dovuti a SCF e Nuova IMAIE saranno versati a SIAE. I due organismi hanno infatti ad essa affidato mandato all'incasso.

Ciò certamente semplifica gli adempimenti.

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono solo due.

1. La **musica d'ambiente**, quella, cioè, che accompagna in sottofondo altre iniziative ed attività (per es. una cena, l'attività di bar, un pomeriggio di giochi) e può essere suonata dal vivo o riprodotta attraverso dispositivi come radio o televisione.

La musica d'ambiente non prevede un programma prefissato e non è oggetto di pubblicizzazione-

Il compenso da corrispondere per l'autorizzazione ad utilizzare musica d'ambiente è determinato tenendo conto di tre elementi: territorialità dell'ente ecclesiastico (numero di abitanti), numero e tipologia di strumenti di riproduzione o diffusione presenti negli ambienti parrocchiali.

L'autorizzazione ha durata annuale e permette di effettuare esecuzioni musicali senza limiti entro tale periodo.

2. Le cosiddette **manifestazioni o intrattenimenti**, cioè gli spettacoli musicali di ogni tipo, purché organizzati in concomitanza con eventi religiosi o culturali.

Il compenso dovuto per queste manifestazioni è determinato tenendo conto di quattro elementi: territorialità ente ecclesiastico (numero abitanti) e numero/giornate degli spettacoli. Per gli eventi a pagamento la tariffa è pari a una percentuale sugli incassi (sulla base di calcolo come specificata nell'allegato tariffario).

Le tabelle sono allegate a questo comunicato.

Si deve tener presente che lo spettacolo è considerato oneroso - ai soli fini della determinazione del compenso dovuto alla SIAE - anche quando non è previsto un biglietto d'ingresso, ma in concomitanza dell'evento l'ente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quando, invece un ente ecclesiastico ha necessità di eseguire musiche al di fuori di queste due situazioni, deve rivolgersi direttamente all'ufficio territoriale della SIAE e non può utilizzare

questo Accordo. Ciò si verifica, per esempio, quando la parrocchia organizza una rappresentazione teatrale.

Per stipulare o rinnovare l'abbonamento per la musica d'ambiente è necessario contattare l'Ufficio SIAE territorialmente competente: l'elenco è disponibile su sito SIAE.

Per acquistare una licenza per una manifestazione è possibile anche utilizzare il Portale Organizzatori Professionali previa abilitazione presso l'Ufficio SIAE territorialmente competente.

Le Convenzioni con SCF e Nuovo IMAIE saranno pubblicate nelle prossime settimane.

### ***La convenzione con Soundreef***

Soundreef propone una licenza unica, sia per la musica d'ambiente che per alcuni tipi di eventi, di durata annuale biennale o triennale.

Le Licenze Soundreef si intendono rilasciate, oltre per la musica di sottofondo, solo ed esclusivamente per i seguenti tipi di evento (farà fede il codice di riferimento stabilito dall'Agenzia delle Entrate e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale) siano essi gratuiti o a pagamento:

- Ballo con musica dal vivo (codice 60)
- Ballo con musica preregistrata (codice 61)
- Concertini con musica preregistrata (codice 64)
- Concertini con musica dal vivo (codice 65)

Le licenze sono altresì rilasciate per i seguenti tipi di evento a condizione che tali eventi abbiano ingresso gratuito:

- Proiezioni Cinematografiche (codice 01)
- Eventi diversi da spettacolo e intrattenimento (codice 42), comprendendosi in tale tipologia gli eventi e le manifestazioni aventi finalità pastorali o di culto
- Concerti classici (codice 52)
- Burattini e Marionette (codice 55)
- Recitals letterari (codice 56)
- Concerti bandistici-coral (codice 57)
- Concerti Jazz (codice 58)
- Concerti di Danza (codice 59)
- Concerti Corali (codice 67)
- Concerti Folkloristici (codice 68)
- Fiere (codice 70)
- Manifestazioni miste all'aperto (codice 90), comprendendosi in tale tipologia le feste patronali

Per tutti gli eventi esclusi è necessario che l'ente si munisca di specifica e separata Licenza.

È possibile stipulare l'abbonamento al sito internet [Licence Store - Soundreef](#) seguendo le istruzioni dettagliate nelle slide allegate curate da Soundreef.

Le tariffe sono le seguenti:

- Licenza annuale: 152,5€ iva inclusa (125,00€+22%)
- Licenza biennale: 268,4€ iva inclusa (220,00€+22%)
- Licenza triennale: 366€ iva inclusa (300,00€+22%)

### *Gli usi liberi*

Ai sensi dell'art. 70 della L. n. 633/1941, «*il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrate e per fini non commerciali (...)*

*Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».*

### *Alcuni esempi*

- Musica di sottofondo al bar dell'oratorio: pagamento della licenza in convenzione a SIAE e Soundreef; SCF e Nuovo IMAIE.
- Concerto di musica leggera gratuito o a pagamento: per SIAE: pagamento dell'evento secondo le tabelle delle Convenzioni; per Soundreef: pagamento di apposita licenza Soundreef (fuori Convenzione). Diritti connessi (SCF e Nuova IMAIE) dovuti solo se si usa musica registrata (e quindi non dal vivo).
- Spettacolo di ballo con musica dal vivo a pagamento: per SIAE pagamento dell'evento secondo la tabella delle Convenzione (una percentuale della somma degli elementi indicati nel tariffario); per Soundreef è incluso nella licenza da Convenzione; non si pagano SCF e Nuova IMAIE per assenza di diritti connessi (perché la musica è dal vivo e non è registrata).
- utilizzo di brevi parti di opere (non solo musicali) in occasione di incontri di catechesi o culturali: libero (dell'art. 70 della L. n. 633/1941).